

*Allegato "A"*  
*al n. 122263/23913 di rep.*

ART. 1

E' costituita la "FONDAZIONE CARLO ENRICO PILONE BRUNET".

ART. 2

La Fondazione ha sede in San Mauro Torinese, all'indirizzo che sarà determinato dall'Organo Amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge, senza che ciò comporti modifica statutaria: onde svolgere attività di promozione, di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nell'ambito scientifico, delegazioni e uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero.

ART. 3

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 4

Perseguendo esclusivamente finalità di utilità sociale, senza fine di lucro e con piena autonomia statutaria e gestionale, la Fondazione si ispira e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione del Terzo settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del d.lgs. 117/2017 e dalle leggi collegate: dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE CARLO ENRICO PILONE BRUNET ETS".

ART. 5

La Fondazione si propone quali finalità e ha per oggetto:

- la promozione, lo sviluppo e il coordinamento di iniziative nel campo sociale, socio-sanitario, assistenziale, formativo e della ricerca e dello sviluppo scientifico nel campo medico (tradizionale e non), biomedico e tecnologico, con specifico riguardo al sistema muscolare e scheletrico e relativi disturbi e/o patologie sin dall'età evolutiva, ai disturbi e/o alle patologie osteoarticolari (e, in particolare, alla coxoartrosi), il tutto pure mediante aiuti, anche economici, a progetti di promozione, di formazione e di ricerca anche già avviati;
- la promozione in genere della cultura della prevenzione, in via connessa al perseguimento dei fini istituzionali, anche mediante la stampa e i media, pure in ambito lavorativo, accademico, formativo e educativo, sportivo;
- l'erogazione di borse di studio a giovani ricercatori in campo medico (tradizionale e non), biomedico e tecnologico, nonché l'assegnazione di riconoscimenti e premi a studiosi meritevoli;
- la promozione di eventi e di ogni altra attività o intervento di supporto, sostegno o promozione di progetti, anche coordinati con altri enti, pubblici o privati, in ordine alle attività necessarie per il perseguimento dei fini della Fondazione o, comunque, collegati, e la collaborazione nelle forme ritenute idonee anche a progetti già avviati.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione - nel perseguimento dei suoi scopi e per la realizzazione, in via esclusiva, delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - potrà tra l'altro svolgere ogni altra attività funzionale e opportuna, in via secondaria e strumentale rispetto agli scopi stessi e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del d.m. 19 maggio 2021, n. 107, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e di ogni altra norma in merito, anche sopravveniente, e dunque, a titolo meramente esemplificativo e non

esclusivo:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che comunque possieda;
- b) svolgere attività di divulgazione scientifica, di promozione e di diffusione della cultura e del sapere scientifico, in modo da rendere le nozioni e i risultati della ricerca nel campo medico (tradizionale e non), biomedico e tecnologico patrimonio di tutti;
- c) svolgere attività di prevenzione, primaria e secondaria, da intendersi come promozione di stili di vita salutari;
- d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, nonché di studi specifici e consulenze nell'ambito degli scopi della Fondazione;
- e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) istituire premi e borse di studio;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e/o di attività finalizzate a divulgare le proprie finalità e a raccogliere fondi da utilizzare per lo svolgimento delle stesse nel rispetto del comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

## ART. 6

### PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

A) fondo di dotazione,

costituito dal patrimonio ereditario del signor Carlo Enrico Pilone, incrementabile successivamente da elargizioni o contributi da parte di enti o da privati con espressa destinazione al fondo di dotazione, da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati secondo le norme del presente Statuto con espressa destinazione a fondo di dotazione e dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà essere destinata al fondo di dotazione;

B) fondo di gestione,

costituito dalle rendite nette del patrimonio e dai ricavi netti dalle attività proprie della Fondazione medesima o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, dai proventi derivanti dal realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del fondo di dotazione, da ogni eventuale provento, elargizione, contributo, sovvenzione, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e dai contributi in qualsiasi forma concessi da terzi, che non

siano espressamente destinati al fondo di dotazione.

L'Organo Amministrativo della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il fondo di dotazione e il fondo di gestione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve comunque denominati durante la vita della Fondazione - a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge - a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### ART. 7

##### ESERCIZIO FINANZIARIO,

##### BILANCIO E SCRITTURE DELLA FONDAZIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale, inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo approva entro il trentun dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso (qui di seguito semplicemente il "bilancio"): qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo Amministrativo approva il bilancio consuntivo entro il trenta giugno.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nella redazione del bilancio e nella tenuta dei libri e delle scritture contabili dovranno essere seguiti le disposizioni e i principî previsti dalle norme del codice civile in materia e dagli articoli 13, 14, 15 e 87 del d.lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione, nonché da ogni norma in merito, anche sopravveniente.

Il bilancio deve essere trasmesso al Revisore dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo: il Revisore dei conti almeno dieci giorni prima di tale data dovrà predisporre la relazione di competenza.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e una corretta rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati.

Il bilancio di esercizio è reso pubblico nelle modalità stabilite dalla legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 sarà redatto anche il bilancio da depositarsi presso il Registro Unico del Terzo Settore.

#### Art. 8. ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Organo Amministrativo, monocratico o collegiale (Consiglio di Amministrazione);
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se questo sia nominato;
- l'Organo di controllo e, se nominato o ove obbligatorio, di Revisione legale dei conti;
- il Vicepresidente, se nominato;
- il Segretario Generale, se nominato;

- la Segreteria Amministrativa, se nominata;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- il Comitato Etico, se nominato;
- il Comitato d'Onore, se nominato.

Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore o attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dall'Organo Amministrativo, ai sensi del successivo art. 14.

#### Art. 9. ORGANO AMMINISTRATIVO COMPOSIZIONE

È primo Organo Amministrativo della Fondazione l'Amministratore Unico Avvocato Gian Luca MARTA, tale nominato col testamento istitutivo la Fondazione e che resterà in carica fino a sue dimissioni o impedimento permanente.

L'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nulla escluso o eccettuato.

L'Amministratore Unico, in caso di proprie dimissioni o di impedimento permanente, nominerà il Consiglio di Amministrazione formato da un numero variabile di membri, da un minimo di due fino a un massimo di nove, fra cui un Presidente. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Amministratore Unico non potesse provvedere alla nomina, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai discendenti dell'Amministratore Unico, facenti funzioni di Presidente e di Segretario Generale, i quali provvederanno a eleggere gli eventuali ulteriori consiglieri fra persone probe e coscienziose.

Ogni membro così nominato resterà in carica, salvo dimissioni o impedimento permanente, sua vita natural durante.

Venendo a mancare tutti i discendenti dell'Amministratore Unico, i membri del Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore a tre, scelti tra persone probe e coscienziose, verranno nominati dagli Avvocati che, a quella data, faranno parte dello Studio Legale (in qualsiasi forma costituito e/o composto) in cui l'Amministratore Unico Avvocato Gian Luca MARTA avrà finito di prestare la propria opera professionale.

Il Consiglio così nominato resterà in carica per tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina, e potranno essere confermati alla scadenza. In tal caso, qualora il numero dei Consiglieri diventi inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. Per la delibera delle nomine dei Consiglieri si applicano le norme del presente Statuto previste per le delibere del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri potranno essere revocati per giusta causa dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Al Consiglio di Amministrazione, quando sarà nominato, spetterà l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nulla escluso o eccettuato.

In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio: 1) approva le linee generali di attività della Fondazione; 2) approva il bilancio consuntivo e i budget previsionali; 3) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di

immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto; 4) delibera l'eventuale costituzione di comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori o attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero; 5) nomina al proprio interno il Presidente (salvo il caso sopra previsto della designazione da parte dell'attuale Amministratore Unico) e, se lo ritiene opportuno, il Vicepresidente; 6) istituisce il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento; 7) istituisce il Comitato Etico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento; 8) istituisce il Comitato d'Onore, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento; 9) delibera le modifiche allo Statuto; 10) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di subdelega, fissandone il contenuto e i limiti; 11) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; 12) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

#### ART. 10 CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio d'Amministrazione, quando nominato, è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in questo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Vicepresidente, se nominato, o, in ulteriore subordine, l'Organo di controllo. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione anche per l'assunzione di delibere di modifica dello Statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in caso di assenza, impedimento o mancata nomina di questi, dal Consigliere più anziano d'età. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione e trascritto senza indugio nell'apposito Libro. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

#### Art. 11. IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto, vita sua

natural durante, all'Amministratore Unico Avvocato Gian Luca MARTA. Nel caso in cui l'Avvocato Gian Luca MARTA non voglia o non possa proseguire nella carica, la carica di Presidente verrà assunta dalla persona dal medesimo Presidente designata ovvero esso sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, esegue le sue deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra. Il Vicepresidente può venire eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e fa le veci del Presidente in ogni caso di suo impedimento o assenza.

#### Art. 12. ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo viene nominato dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organo può essere alternativamente: 1) un dottore commercialista iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali; 2) un Collegio composto da: - un dottore commercialista iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali, con le funzioni di Presidente; - due membri effettivi; - due membri supplenti: nel caso in cui, ai sensi di legge, sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali perché il Collegio possa esercitare le relative funzioni, dovendo in caso contrario nominarsi un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere riconfermati. L'Organo in carica provvederà ad integrarsi cooptando i membri necessari, qualora uno o più componenti vengano meno per dimissioni o per altre cause; i nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i sostituiti.

L'Organo di controllo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di controllo. I membri dell'Organo di controllo possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 13. COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

Agli Amministratori, ai membri dell'Organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La delibera dei compensi dovrà essere adottata dal Consiglio di Amministrazione, quando sarà nominato, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

#### Art. 14. NOMINA DEGLI ALTRI ORGANI EVENTUALI

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo, monocratico o collegiale, ritenesse di nominare altri organi eventuali, la loro istituzione avverrà secondo modalità stabilite da regolamento interno.

#### Art. 15. SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto - con deliberazione dell'Organo Amministrativo con la maggioranza prevista dal codice civile, che nominerà anche uno o più liquidatori determinandone i poteri - ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità appartenenti al Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

#### Art. 16. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*All'originale firmato:*

*Gian Luca Marta*

*Stefano Bertani Notaio (L.S.)*

### **Certificazione di conformità all'originale redatto su supporto analogico di copia redatta su supporto digitale**

(art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 ter, l. 16 febbraio 1913, n. 89)

Mediante apposizione al presente *file* della mia firma digitale, i cui estremi sono riportati in calce,

certifico

io sottoscritto dottor Stefano BERTANI Notaio in Rivarolo Canavese, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme all'atto originale redatto su supporto analogico e conservato alla mia raccolta, da me ricevuto il **4 ottobre 2022** al repertorio n. **122.263/23.913**.

Rivarolo Canavese, sette ottobre duemilaventidue.

*[File firmato digitalmente da:*

- Nome e Cognome del soggetto: STEFANO BERTANI

- Codice Fiscale / Partita IVA: IT: TINIT-BRTSFN53S29F205T

- Titolo: Notaio

- Organizzazione: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

- Nazione: IT

- Numero di serie: 06 95

- Rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato

- Usi del certificato: Non repudiation (40)

- *Scopi del certificato:* <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,  
[https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN\\_CA.pdf](https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf),  
1.3.76.16.6
- *Validità:* dal 24/07/2020 alle 08:42:39 UTC al 24/07/2023 alle 08:42:39 UTC
- *Stato di revoca:* Il certificato NON risulta revocato]